



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 DEL 20/04/2023

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023.

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di aprile alle ore 16:00 e segg. nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| | | | Presente | Assente |
|------------------|------------|-----------|----------|---------|
| TERRA | Antonio | Sindaco | X | |
| BARBALISCIA | Francesca | Assessore | X | |
| BIOLCATI RINALDI | Michela | Assessore | X | |
| CAPORASO | Luana | Assessore | | X |
| D'ALESSANDRO | Alessandro | Assessore | X | |
| FANUCCI | Gianluca | Assessore | X | |
| GIUSFREDI | Giorgio | Assessore | X | |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sabatino IAVARONE presente nella residenza

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 10/06/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 227, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

ATTESO che il D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto una nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn over, introducendo un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, da attuarsi a seguito di emanazione di apposito Decreto attuativo;

VISTO, nello specifico, l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non*

superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

VISTO il Decreto interministeriale del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTE:

- la Circolare del 13 maggio 2020 sul decreto del Ministero per la p.a. attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2020 n. 226;
- la Circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno n. 1374 dell'08 giugno 2020, con la quale sono forniti chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

CONSIDERATO:

- che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilita' della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- nello specifico che la vigente normativa prevede che gli Enti possano procedere ad assunzioni di personale in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito ed:
 - abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonche' il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);

- abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;
- rispettino l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, della Legge n. 449.1997, art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000);
- abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001);
- abbiano approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 ed art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- rispettino gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 3bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

VISTE le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, (...), **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.**”*

PRECISATO:

- che possono essere attuate mobilità per interscambio o compensazione così come previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015;
- in caso di mobilità extra compartimentale, le amministrazioni di altri comparti, nonché provincie e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni, per effetto della nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 non potranno più considerare l'assunzione neutrale ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie capacità assunzionali;
- che secondo gli orientamenti espressi dalle sezioni regionali della Corte dei conti "il comando non è una assunzione di personale ma una forma di mobilità, di regola temporanea.. e che la relativa spesa non può essere peraltro assimilata a quella relativa ad una assunzione a tempo determinato rilevante ai sensi dell'art.9, co.28, del D.L. 78/2010, a condizione che la medesima spesa sia stata figurativamente mantenuta dall'ente cedente" ai fini del rispetto della citata disciplina, fermo restando che le spese sostenute per il personale comandato sono rilevanti ai sensi dell'art.1, co.557 296/2006 ("tetto di spesa") per l'ente di destinazione e non per l'ente cedente; (Corte dei conti del Lazio - Deliberazione 91 del 25.06.2014 ed in tal senso Corte dei conti Toscana -Deliberazione 6/2012 e Corte dei conti Liguria -Deliberazione 7/2012);
- che i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. parere n. 8/2012 CdC Emilia Romagna – parere n. 198/2011 CdC Toscana – parere n. 462/2012 CdC Lombardia – parere n. 20/2014 CdC Campania – parere n. 159/2017 CdC Puglia) quali nuove assunzioni, ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a differenza di quanto espressamente previsto per le trasformazioni del rapporto a tempo pieno del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale;
- che eventuali progressioni di carriera di cui al vigente art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 (riserva dei posti agli interni nel limite del 50% di quelli messi a concorso), devono essere considerate nei limiti delle disposizioni in materia di assunzioni in quanto realizzazione di una novazione del rapporto di un dipendente su un ampliamento della dotazione organica;

RILEVATO che le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"* (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27.07.2018), non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

CONSIDERATO ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di limitare il ricorso a tipologie di lavoro flessibile;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017, la spesa annuale lorda per le citate assistenti sociali non rientra nel limite di "spesa massima potenziale del personale" di cui ai comma 557 e ss., dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., tantomeno nel limite di spesa del "personale a tempo determinato" di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., essendo la stessa interamente finanziata con fondi regionali;

CONSIDERATO, altresì, che in riferimento allo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ufficio Servizi Sociali si rende necessaria la finalizzazione della quota attribuita al fondo di solidarietà comunale FSC 2022 per lo sviluppo dei servizi sociali (art. 1 co.449, lettera d-quinquies, primo periodo, della L. 232/2016) pari ad € 377.953,36, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 Assistenti Sociali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla L. 178/2020, giusta nota Prot. Gen. n. 119775 del 07/12/2022;

RICORDATO che questo Ente:

- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha generato un disavanzo di amministrazione così come certificato nel rendiconto di gestione 2020 che richiede un ripiano pluriennale per le diverse tipologie di disavanzo richiedendo una gestione finanziaria che tenga sotto controllo le spese ricorrenti quali quelle relative alle assunzioni di personale;

VISTA la nuova proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, predisposta dal Dirigente del Servizio Risorse Umane dell'Ente, sulla base delle direttive impartite da questa Giunta Comunale, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere con particolare riferimento all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, come meglio descritti nel DUP e nel Piano Performance;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

ACCERTATO che la dotazione organica del Comune di Aprilia (LT) consisteva al **31/12/2022** complessivamente di **n. 168** unità, così distinte:

| TAB. 1 - Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato | | | | | |
|--|---------|------------|------------|--------------|--------|
| DIR. | Cat. D | Cat. C | Cat. B | Cat. A | Totali |
| 2 | 38 | 80 | 24 | 1 | 145 |
| | | | | | |
| TAB. 2 - Personale con contratto di lavoro non a tempo indeterminato | | | | | |
| Art. 110 c. 1 | Art. 90 | Tempo Det. | Somminist. | Ass. tempor. | Totali |
| 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 23 |

PRESO ATTO che:

- ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (anno 2021) risulta essere pari al **11,96%**, come da prospetto di **“Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”** dal quale si evince che il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, Tabella 1;

RILEVATO che secondo l’art. 4, comma 2, del citato decreto *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica”*;

DATO ATTO che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l’ultimo consuntivo approvato (Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020);

CONSIDERATO che per effetto dell’art. 5, in sede di prima applicazione per l’anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2021;

RILEVATO, che il calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato di questo Ente per l’anno 2023, effettuato ai sensi dell’art. 33 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 e del Decreto Attuativo del 17/03/2020 determina per il Comune di APRILIA un margine di potenziale maggiore spesa, pari a € **1.038.234,02** fino al raggiungimento del primo valore soglia, come da schema sottostante:

| Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Ai sensi dell’art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020 | | | |
| Abitanti | 75833 | Prima soglia | 27,60% |
| Anno Corrente | 2023 | Seconda soglia | 31,60% |
| Entrate correnti | | FCDE | 4.309.854,75 € |
| Ultimo Rendiconto | 69.303.399,48 € | Media - FCDE | 57.791.971,61 € |
| Penultimo rendiconto | 62.758.040,70 € | Rapporto Spesa/Entrate | |
| Terzultimo rendiconto | 54.244.038,89 € | 11,96% | |
| Spesa del personale | | Collocazione ente | |
| Ultimo rendiconto | 6.911.464,41 € | Prima fascia | |
| Anno 2018 | 6.921.560,13 € | FCDE | |
| Margini assunzionali | | | |
| 0,00 € | | | |
| Utilizzo massimo margini assunzionali | | Incremento spesa | |
| 0,00 € | | 1.038.234,02 € | |

CONSIDERATO che:

- la potenzialità espansiva della spesa esplica i suoi effetti progressivamente, secondo incrementi annuali indicati nella tabella 2 della “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.”, pubblicata in G.U. n.226 del 11-9-2020;

- i valori percentuali riportati nella richiamata tabella rappresentano un incremento rispetto alla base «spesa di personale 2018», per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti, atteso che trattasi di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento;

PRESO ATTO, che ai sensi dell’art. 7, co. 1, del DPCM 17 Marzo 2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dai progressivi incrementi non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RILEVATO che questo Ente rispetta i limiti di spesa previsionale di personale di cui al D.L. 34/2019 e di cui all’art. 1, commi 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come si evince dai prospetti di seguito riportati:

| ANNO 2023 | VOCI | RISPETTO LIMITE art. 1 comma 557 quater L.296/2006 | RISPETTO LIMITE D.L. 34/2019 |
|---------------------|---|---|------------------------------------|
| A | SPESA ANNO 2018 | 6.921.560,13 | 6.921.560,13 |
| B | INCREMENTO MAX SPESA D.L. 34/2019 | 1.038.234,02 | 1.038.234,02 |
| A+B | MAX. SPENDIBILE per DL 34/2019 | 7.959.794,15 | 7.959.794,15 |
| C | Spesa personale Totale Tab. 6.1 Siquel 2023 | 8.823.634,55 | |
| D | Totale voci da sottrarre Tab. 6.2 Siquel 2023 | 921.121,26 | |
| C-D | TOTALE spesa previsionale Siquel 2023 | 7.902.513,29 | |
| E | Media triennio 2011-2013 | 7.257.302,12 | |
| (C-D)-E | Spesa in deroga ai sensi del DL 34/2019 | 645.211,17 | |
| (A+B)-(C-D) | Ulteriore spesa effettuabile entro l'anno ai sensi DL 34/2019 | 57.280,86 | |
| F | Spesa personale da macroaggregato ai sensi della Circolare interministeriale 2020 | | 8.761.634,55 |
| G | IRAP | | 538.221,14 |
| H | Spese finanziate da fondi comunitari e Regione | | 231.641,39 |
| I | Spese rimborsate da Min. Interno | | 60.460,48 |
| L | Rimborso per personale comandato | | 25.915,71 |
| M | Personale per funzioni delegate | | 23.418,14 |
| N | Incentivi per la progettazione | | 158.946,00 |
| O | Avvocatura | | 98.826,99 |
| P=F-(G+H+I+L+M+N+O) | Totale spesa previsionale D.L.34/2019 | | 7.624.204,70 |
| (A+B)-P | Rispetto limite D.L. 34/2019 | | 335.589,45 |

| ANNO 2024 | VOCI | RISPETTO LIMITE art. 1 comma 557 quater L.296/2006 | RISPETTO LIMITE D.L. 34/2019 |
|---------------------|---|---|------------------------------------|
| A | SPESA ANNO 2018 | 6.921.560,13 | 6.921.560,13 |
| B | INCREMENTO MAX SPESA D.L. 34/2019 | 1.107.449,62 | 1.107.449,62 |
| A+B | MAX. SPENDIBILE per DL 34/2029 | 8.029.009,75 | 8.029.009,75 |
| C | Spesa personale Totale Tab. 6.1 Siquel 2024 | 8.726.136,16 | |
| D | Totale voci da sottrarre Tab. 6.2 Siquel 2024 | 865.494,94 | |
| C-D | TOTALE spesa previsionale Siquel 2024 | 7.860.641,22 | |
| E | Media triennio 2011-2013 | 7.257.302,12 | |
| (C-D)-E | Spesa in deroga ai sensi del DL 34/2019 | 603.339,10 | |
| (A+B)-(C-D) | Ulteriore spesa effettuabile entro l'anno ai sensi DL 34/2019 | 168.368,53 | |
| F | Spesa personale da macroaggregato ai sensi della Circolare interministeriale 2020 | | 8.664.136,16 |
| G | IRAP | | 529.871,14 |
| H | Spese finanziate da fondi comunitari e Regione | | 231.641,39 |
| I | Spese rimborsate da Min. Interno | | 60.460,48 |
| L | Rimborso per personale comandato | | - |
| M | Personale per funzioni delegate | | 23.418,14 |
| N | Incentivi per la progettazione | | 158.946,00 |
| O | Avvocatura | | 69.116,38 |
| P=F-(G+H+I+L+M+N+O) | Totale spesa previsionale D.L.34/2019 | | 7.590.682,63 |
| (A+B)-P | Rispetto limite D.L. 34/2019 | | 438.327,12 |

| ANNO 2025 | VOCI | RISPETTO LIMITE art. 1 comma 557 quater L.296/2006 | RISPETTO LIMITE D.L. 34/2019 |
|---------------------|---|---|------------------------------------|
| A | SPESA ANNO 2018 | 6.921.560,13 | 6.921.560,13 |
| B | INCREMENTO MAX SPESA D.L. 34/2019 | 1.107.449,62 | 1.107.449,62 |
| A+B | MAX. SPENDIBILE per DL 34/2029 | 8.029.009,75 | 8.029.009,75 |
| C | Spesa personale Totale Tab. 6.1 Siquel 2025 | 8.411.486,16 | |
| D | Totale voci da sottrarre Tab. 6.2 Siquel 2025 | 845.334,46 | |
| C-D | TOTALE spesa previsionale Siquel 2025 | 7.566.151,70 | |
| E | Media triennio 2011-2013 | 7.257.302,12 | |
| (C-D)-E | Spesa in deroga ai sensi del DL 34/2019 | 308.849,58 | |
| (A+B)-(C-D) | Ulteriore spesa effettuabile entro l'anno ai sensi DL 34/2019 | 462.858,05 | |
| F | Spesa personale da macroaggregato ai sensi della Circolare interministeriale 2020 | | 8.349.486,16 |
| G | IRAP | | 505.221,14 |
| H | Spese finanziate da fondi comunitari e Regione | | 231.641,39 |
| I | Spese rimborsate da Min. Interno | | 40.300,00 |
| L | Rimborso per personale comandato | | - |
| M | Personale per funzioni delegate | | 23.418,14 |
| N | Incentivi per la progettazione | | 158.946,00 |
| O | Avvocatura | | 69.116,38 |
| P=F-(G+H+I+L+M+N+O) | Totale spesa previsionale D.L.34/2019 | | 7.320.843,11 |
| (A+B)-P | Rispetto limite D.L. 34/2019 | | 708.166,64 |

RILEVATO che, nonostante, la norma abbia introdotto un sistema di assunzioni di personale maggiormente flessibile, garantito dal principio della sostenibilità finanziaria, è da tener in debita

considerazione la situazione di disavanzo certificata nel rendiconto 2020 e del costante utilizzo dell'anticipazione di cassa che riducono, di fatto, le capacità di spesa di personale da parte dell'Ente;

DATO ATTO che:

- gli incrementi di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con gli aumenti delle percentuali delle ore di lavoro di cui al punto precedente è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;
- che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

RICHIAMATI, ad ogni buon fine:

- il CCNL della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali del 17/12/2020;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 340 del 30/03/2023 avente ad oggetto: "NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16/11/2022 - PRESA D'ATTO INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE A FAR DATA DALL'01/04/2023";

RITENUTO, pertanto, alla luce delle nuove esigenze organizzative così come risultanti dalle indicazioni emerse in Conferenza dei Dirigenti e dagli indirizzi strategici formulati dalla Giunta, procedere alla definizione del nuovo piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 e del piano annuale 2023, come di seguito dettagliato nei seguenti prospetti:

| PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2023 | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|---|
| N° Unità | Profilo Professionale | AREA | Modalità | Totale spesa stimata | T.I/T.D. | Settore potenziale di assegnazione |
| 1 | Dirigente Finanziario | DIR | Comando o Mobilità | € 107.815,84 | Tempo Indeterminato | II |
| 2 | Dirigente Tecnico | DIR | Scorrimento graduatoria Altro Ente/procedura concorsuale | € 215.631,68 | Tempo Indeterminato | I/VIII |
| 9 | Assistenti sociali | Area dei funzionari ed elevata qualificazione | Mobilità/scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 312.725,25 | Tempo Indeterminato | III |
| 1 | Istruttore Amministrativo | Area Istruttori | Mobilità/scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 32.020,11 | Tempo Indeterminato | IX |
| 2 | Istruttori Polizia Locale | Area Istruttori | Mobilità, scorrimento graduatoria/procedura | € 67.636,42 | Tempo Indeterminato | VII |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|----|
| | | | concorsuale | | | |
| 1 | Istruttore Amministrativo | Area Istruttori | Scorrimento graduatoria da altro Ente | € 32.020,11 | Tempo Indeterminato | II |
| 1 | Istruttore Amministrativo | Area Istruttori | Estensione orario di lavoro da part-time a tempo pieno | € 5.336,69 | Tempo Indeterminato | IX |
| 1 | Istruttore Tecnico | Area Istruttori | Estensione oraria di lavoro (da 24 a 30 ore) | € 5.336,69 | Tempo Indeterminato | IV |
| 1 | Istruttore Amministrativo | Area Istruttori | Assunzione ai sensi della legge 68/1999 Categorie protette | € 32.020,11 | Tempo indeterminato | II |
| TOTALE SPESA | | | | € 810.542,90 | | |
| TOTALE SPESA al netto spesa di cui all'Art. 1, comma 449, lett. d-quinquies) Legge n. 232/2016) e al netto spesa categoria protetta | | | | € 465.797,54 | | |

| PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2024 | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------|---|
| N° Unità | Profilo Professionale | AREA | Modalità | Totale spesa stimata | T.I./T.D. | Settore potenziale di assegnazione |
| 1 | Istruttore Polizia Locale | Istruttori | Mobilità o scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 33.818,21 | Tempo Indeterminato | VII |
| 1 | Istruttori Amministrativi | Istruttori | Mobilità o scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 32.020,11 | Tempo Indeterminato | I |
| TOTALE SPESA | | | | € 65.838,32 | | |

| PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2025 | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|---|
| N° Unità | Profilo Professionale | AREA | Modalità | Totale spesa stimata | T.I./T.D. | Settore potenziale di assegnazione |
| 1 | Istruttore Direttivo | Area dei funzionari ed elevata qualificazione | Mobilità o scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 34.747,07 | Tempo Indeterminato | I |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--|--------------------|------------------------|---|
| 1 | Istruttore | Istruttore | Mobilità/ scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 32.020,11 | Tempo indeterminato | V |
| TOTALE SPESA | | | | € 66.767,18 | | |

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., **il limite di spesa per il lavoro flessibile nell'anno 2009** è quantificato in € 900.000,00, come riportato nella Nota Prot. n. 31725 del 17.04.2012;

RILEVATO pertanto che la previsione di **spesa per il lavoro flessibile nell'anno di riferimento** rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 considerati gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'art. 5 del DPCM 17 Marzo 2020, che non rilevano ai fini del rispetto di tale limite;

PRESO ATTO che il piano occupazionale in argomento è in linea con quanto previsto dall'Art. 3, commi 5, 5-sexies e 6, del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., così come recentemente modificato dall'Art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;

ACCERTATO che, alla luce delle attuali informazioni e delle suddette assunzioni, la dotazione organica del Comune di Aprilia (LT) al **31/12/2023** risulterà complessivamente di **n. 172** unità, così distinte:

| TAB. 1 - Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------|--------------|------------|
| DIR. | Cat. D | Cat. C | Cat. B | Cat. A | Totali |
| 6 | 47 | 80 | 23 | 1 | 157 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TAB. 2 - Personale con contratto di lavoro non a tempo indeterminato | | | | | |
| Segr. Gen. | Art.110 c.1 | Tempo Det. | Somministrati | Ass. Tempor. | Totali |
| 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 15 |

DATO ATTO che:

- ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, come rappresentata nelle tabelle precedenti, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle assunzioni programmate;

- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale in argomento è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

ACQUISITI:

- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il PARERE FAVOREVOLE, acquisito agli atti dell'Ente, espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- l'assetto organizzativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 08/07/2022; la propria deliberazione n. 47 del 23/03/2023 avente ad oggetto: "Modifica organigramma di cui alla delibera G.C. n. 120 dell'8/7/2022", con efficacia dal 01/06/2023;

Con votazione unanime resa secondo le modalità di legge

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che tutto quanto espresso in narrativa si intende qui integralmente riportato;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal D.L. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del **11,96%**, sulla base del rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti, al netto del FCDE, dell'ultimo rendiconto approvato;
- 3. DI APPROVARE** il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 ed il piano annuale 2023, come di seguito dettagliato nei seguenti prospetti:

| PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2023 | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| N° Unità | Profilo Professionale | AREA | Modalità | Totale spesa stimata | T.I/T.D. | Settore potenziale di assegnazione |
| 1 | Dirigente Finanziario | DIR | Comando o Mobilità | € 107.815,84 | Tempo Indeterminato | II |
| 2 | Dirigente Tecnico | DIR | Scorrimento graduatoria Altro Ente/procedu | € 215.631,68 | Tempo Indeterminato | I/VIII |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|---------------------|------------------------|-----|
| | | | ra concorsuale | | | |
| 9 | Assistenti sociali | Area dei funzionari ed elevata qualificazio ne | Mobilità/ scorrimento graduatoria/p rocedura concorsuale | € 312.725,25 | Tempo Indeterminato | III |
| 1 | Istruttore Amministrativo | Area Istruttori | Mobilità/sco rrimento graduatoria/p rocedura concorsuale | € 32.020,11 | Tempo Indeterminato | IX |
| 2 | Istruttori Polizia Locale | Area Istruttori | Mobilità, sco rrimento graduatoria/p rocedura concorsuale | € 67.636,42 | Tempo Indeterminato | VII |
| 1 | Istruttore Amministrativo | Area Istruttori | Scorrimento graduatoria da altro Ente | € 32.020,11 | Tempo Indeterminato | II |
| 1 | Istruttore Amministrativo | Area Istruttori | Estensione orario di lavoro da part-time a tempo pieno | € 5.336,69 | Tempo Indeterminato | IX |
| 1 | Istruttore Tecnico | Area Istruttori | Estensione oraria di lavoro (da 24 a 30 ore) | € 5.336,69 | Tempo Indeterminato | IV |
| 1 | Istruttore Amministrativo | Area Istruttori | Assunzione ai sensi della legge 68/1999 Categorie protette | € 32.020,11 | Tempo indeterminato | II |
| TOTALE SPESA | | | | € 810.542,90 | | |
| TOTALE SPESA al netto spesa di cui all'Art. 1, comma 449, lett. d- quinquies) Legge n. 232/2016) e al netto spesa categoria protetta | | | | € 465.797,54 | | |

| PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2024 | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------------|---|
| N° Unità | Profilo Professionale | AREA | Modalità | Totale spesa stimata | T.I/T.D. | Settore potenziale di assegnazione |
| 1 | Istruttore Polizia Locale | Istruttori | Mobilità o scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 33.818,21 | Tempo Indeterminato | VII |
| 1 | Istruttori Amministrativi | Istruttori | Mobilità o scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 32.020,11 | Tempo Indeterminato | I |
| TOTALE SPESA | | | | € 65.838,32 | | |

| PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2025 | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| N° Unità | Profilo Professionale | AREA | Modalità | Totale spesa stimata | T.I/T.D. | Settore potenziale di assegnazione |
| 1 | Istruttore Direttivo | Area dei funzionari ed elevata qualificazione | Mobilità o scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 34.747,07 | Tempo Indeterminato | I |
| 1 | Istruttore | Istruttore | Mobilità/ scorrimento graduatoria/procedura concorsuale | € 32.020,11 | Tempo indeterminato | V |
| TOTALE SPESA | | | | € 66.767,18 | | |

4. di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, alla luce delle **attuali informazioni** e delle suddette assunzioni, che al **31/12/2023** consisterà in **n. 172** unità, al netto delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute e previste per l'anno in corso, così distinte:

| TAB. 1 - Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------|--------------|------------|
| DIR. | Cat. D | Cat. C | Cat. B | Cat. A | Totali |
| 6 | 47 | 80 | 23 | 1 | 157 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TAB. 2 - Personale con contratto di lavoro non a tempo indeterminato | | | | | |
| Segr. Gen. | Art.110 c.1 | Tempo Det. | Somministrati | Ass. Tempor. | Totali |
| 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 15 |

5. **DI DARE ATTO** che il programma assunzionale determina una spesa non superiore a quella del valore soglia prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
6. **DI AUTORIZZARE** per il triennio 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

7. DI PRECISARE che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, previo parere di compatibilità espresso dall'Organo di Revisione Contabile;

Indi in prosieguo, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 20/04/2023

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 20/04/2023

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MAZZONE COSIMO



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 20/04/2023

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023.

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 20/04/2023

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

MAZZONE COSIMO



COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 68 DEL 20/04/2023

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025 E
PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Antonio TERRA

IL SEGRETARIO GENERALE

SABATINO IAVARONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).